



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 39/2025 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 136-1/2025**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA  
il 15/05/2025**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott. Lucio Munaro         | Giudice      |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al numero 136-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Mario Visentin

**RICORRENTE**

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Mario Visentin ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a San Biagio di Callalta (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per 280,307,00 euro,
- non è proprietario di immobili e dispone soltanto del reddito da pensione,



ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Mario Visentin, nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato ed il dott. Pierpaolo Porati quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 13 maggio 2025

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

